

ALLEGATO "B" AL REP.N. 3285/2064
CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA APS
Statuto

Art.1 Denominazione

Ai sensi degli artt. 35 e sgg. D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione di promozione sociale denominata "CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA - Associazione di Promozione Sociale" o in forma abbreviata "CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA - APS", di seguito indicata anche come "Associazione".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione delle Associate alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 Sede e durata

L'Associazione ha sede nel Comune di Roma. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

L'Associazione ha durata indeterminata.

**Art.3 Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS"
o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"**

Ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA - APS" oppure "CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA - Associazione di Promozione Sociale".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.4 Finalità

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore delle proprie associate, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sul riconoscimento dei saperi e delle pratiche di femminismo e transfemminismo come necessarie chiavi di lettura e trasformazione del presente, nonché sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore delle proprie associate, di loro familiari o di terzi.

L'associazione, senza scopo di lucro, si propone di perseguire le seguenti finalità:

- a. La tutela dei diritti sociali e civili delle donne e il contrasto alla discriminazione e violenza di genere in tutte le sue forme.
- b. La promozione, il sostegno e l'attivazione di processi di auto-organizzazione delle donne nella vita politica, nella rivendicazione dei diritti e nel sostegno all'uscita di situazioni di difficoltà e violenza.
- c. La promozione, la valorizzazione e la partecipazione attiva nell'esperienza della "Casa delle Donne Lucha y Siesta", spazio di relazione femminista e transfemminista e presidio territoriale essenziale per contribuire allo svelamento delle forme della violenza contro donne, minori e persone lgbtqia+, spazio comunitario a gestione condivisa, luogo di elaborazione politica, sensibilizzazione, formazione e promozione di percorsi di autonomia e autodeterminazione.
- d. La promozione del diritto alla casa per tutte le donne, l'accesso al reddito in favore della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, la lotta alla differenza salariale e alla precarietà.
- e. La promozione del diritto all'autodeterminazione delle donne e delle soggettività Lgbtqia+, il contrasto a ogni forma di pregiudizio e di discriminazione basati su orientamento sessuale e/o identità di genere e la rivendicazione del riconoscimento e del pieno godimento dei loro diritti civili e sociali.
- f. Il sostegno alla diffusione della cultura giovanile e della produzione artistica indipendente, valorizzando in particolar modo le forme espressive di matrice femminista e transfemminista.
- g. Il sostegno alla diffusione del consumo critico, della riconversione ecologica, dello sviluppo sostenibile, il rispetto dell'ambiente e della sostenibilità, della giustizia sociale e ambientale.
- h. La promozione di una cultura dei beni comuni, come modello ideale di gestione delle comunità.
- i. La promozione di un nuovo welfare, non fondato su familismo e sussidiarietà, ma sulla base di neo mutualismo ed economia sociale;
- j. Il perseguimento costante delle pari opportunità e della sensibilizzazione alla cultura di genere;
- k. La promozione dei diritti umani e il contrasto di ogni forma di schiavitù, tratta o oppressione.
- l. La promozione di una cultura libera da stereotipi sessisti, razzisti, classisti e abilisti.

Art.5 Attività

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Ente svolge le seguenti attività di interesse generale di cui al-

l'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/ 2017:

"Lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. L'Associazione istituisce luoghi fisici di solidarietà, sostegno e assistenza a favore delle donne e dei/le minori e delle soggettività lgbtqia+ in fuoriuscita da situazioni di violenza di genere, disagio sociale e difficoltà, prioritariamente attraverso la gestione di centri antiviolenza, case rifugio, case di semiautonomia, centri di accoglienza e solidarietà, curando il loro percorso di empowerment, autodeterminazione e autonomia, promuovendo l'apertura e la gestione di tali centri in tutto il territorio nazionale. Offre ospitalità e accoglienza nelle proprie strutture alle donne cis e loro figli/e minorenni, e alle persone trans binarie e non binarie, garantendo assistenza multilivello. L'Associazione promuove i diritti dei bambini e delle bambine, intesi come tutte e tutti le/i minori di anni 18, sostenendo la loro crescita libera da ogni forma di violenza e garantendo alle/ai minorenni vittime di violenza diretta e assistita, nonché alle/agli orfane/i di femminicidio interventi specializzati che ne promuovano il riconoscimento come soggetti di diritti e libertà;

" Lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; g) formazione universitaria e post-universitaria; accordi università.

L'Associazione considera la discriminazione, l'emarginazione e la sopraffazione nei confronti delle donne e delle soggettività lgbtqia+ come fenomeni sociali diffusi, strutturali e sistemici. Accanto al lavoro sul campo nei Centri Antiviolenza, l'Associazione si dedica alla formazione su tali temi e sulla violenza di genere come violazione dei diritti umani di donne e soggettività lgbtqia+, con la finalità di raggiungere il più gran numero di settori e professionalità, coinvolgendo il personale di numerosi Enti Locali, di istituzioni pubbliche e private;

" Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione promuove la ricerca, lo studio e l'elaborazione del fenomeno della violenza di genere sulla base dell'esperienza dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, in quanto spazi e luoghi di promozione di libertà e autodeterminazione delle donne e delle soggettività lgbtqia+. La diffusione di saperi e pratiche elaborate può avvenire con la promozione di convegni, seminari, incontri e iniziative specifiche, corsi e formazioni a livello interno, nazionale e internazionale.

L'associazione in tal senso promuove inoltre attività culturali, editoriali, formative, informative e campagne comunicative volte a promuovere e sostenere i temi oggetto delle sue finalità.

" Lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla

prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà.

L'Associazione ritiene che l'educazione al rispetto di sé e delle/degli altre/i, alla cura delle relazioni, alla valorizzazione delle differenze e alla decostruzione degli stereotipi sessisti, abilisti e razzisti costituisca una base sicura per la formazione di nuove generazioni più felici e per una società migliore; per questo si impegna a lavorare con le/i adolescenti con l'obiettivo di sostenerne la crescita e prevenire la violenza di genere in tutte le sue forme.

" Lett. n) cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

L'Associazione si impegna di integrare la prevenzione e la lotta contro la violenza di genere nei programmi condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle persone in fuoriuscita da situazioni di violenza di genere, conformemente con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul.

L'Associazione si impegna a svolgere la propria attività e realizzare le proprie iniziative di cooperazione anche all'estero ed in particolare nei paesi terzi, usufruendo anche dei contributi erogati dal Ministero degli Esteri, Settore Cooperazione internazionale, da enti pubblici e privati, dall'Unione Europea e da qualsiasi ente nazionale ed internazionale che promuova finalità coerenti con il presente statuto.

L'Associazione si impegna a promuovere altresì la formazione e lo scambio di buone prassi tra i paesi al fine di combattere tutte le forme di violenza di genere, anche attraverso incontri con altri gruppi femministi e transfemministi nazionali e internazionali.

" Lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

L'Associazione, considerata la discriminazione e la violenza economica che le donne e delle soggettività lgbtqi+ subiscono, spesso dentro la famiglia; attiva a sostegno delle stesse percorsi individuali e collettivi di fuoriuscita dalla condizione di svantaggio economico in cui si trovano, promuovendo progetti/attività finalizzati all'empowerment, percorsi di orientamento/bilancio di competenze, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro. Le attività sono orientate al miglioramento delle modalità di inserimento lavorativo delle persone sopravvissute alla violenza di genere, attraverso l'elaborazione e la realizzazione di percorsi per la conquista/ri-conquista della piena autonomia, anche attraverso la formazione e il lavoro.

L'Associazione affianca la costruzione di nuovi percorsi di imprenditoria femminile, creazione e supporto di spazi di coworking.

L'Associazione promuove iniziative e attività di valorizzazione dell'artigianato creativo attraverso la produzione hand made, il riciclo e riuso delle materie prime.

" Lett. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché

ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

L'Associazione promuove altresì il consolidamento dell'autonomia delle donne cis, delle persone trans binarie e non binarie sopravvissute a violenza di genere attraverso l'accoglienza residenziale in semi-autonomia, in unità immobiliari a disposizione, al fine di sostenerle nel raggiungere la piena autonomia lavorativa, psicologica e sociale;

" Lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti. L'Associazione si impegna in specifiche forme di accoglienza dedicate alle donne e alle soggettività lgbtqia+ coinvolte nella tratta, in fuga dai loro paesi di origine in quanto vittime di persecuzione per motivi di genere e per altre motivazioni di ordine sociale ed economico e delle persone rese vulnerabili dalle politiche migratorie nei paesi di origine e di arrivo.

Sostiene le donne e le soggettività lgbtqia+ migranti nel loro percorso di ricostruzione di un'identità psicofisica e nel superare gli ostacoli che incontrano sul territorio in ambito sociale, lavorativo, sanitario, burocratico, genitoriale.

L'Associazione promuove azioni di sensibilizzazione e formazione delle autorità e della società civile su tali temi.

" Lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione intende contribuire a modificare modelli culturali e sociali di comportamento, per contrastare pregiudizi, stereotipi, consuetudini e preconcetti basati sull'idea dell'inferiorità delle donne e delle soggettività lgbtqia+ o su ruoli stereotipati che alimentano la violenza di genere.

L'Associazione svolge ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa ed utile al raggiungimento delle finalità istituzionali statutarie. A tal fine l'Associazione si impegna in ogni ambito a promuovere la consapevolezza e il rispetto del diritto delle donne e delle soggettività lgbtqia+ ad essere libere da ogni forma di discriminazione e violenza sia nella sfera pubblica che in quella privata, e a essere valutate e educate in modo libero da modelli stereotipati di comportamento e da pratiche sociali e culturali basate su concetti di inferiorità e subordinazione.

L'Associazione promuove i diritti sessuali e riproduttivi delle donne cis e delle persone trans binarie e non binarie a partire dalla concezione del diritto al benessere fisico, mentale e sociale nonché del diritto alla ricerca di tale benessere in maniera consapevole e autodeterminata, compreso il diritto alla salute sessuale e riproduttiva inteso come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, quale parte integrante del quadro dei loro diritti umani indispensabile per garantirne dignità e concreta capacità di prendere decisioni autonome

e consapevoli sul loro corpo, la loro salute, la loro sessualità e di scegliere se procreare o meno.

L'Associazione sostiene e assiste donne e soggettività lgbtqia+ nel loro percorso autodeterminato, con particolare focus sui temi della riproduzione assistita, dell'aborto, del divorzio, della violenza di genere.

L'Associazione organizza in tal senso attività di promozione del benessere e della salute.

L'Associazione sostiene e assiste le donne e i/le minorenni nei processi, costituendosi e intervenendo in ogni forma ammessa dinanzi alle istituzioni nazionali e internazionali.

" Lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione promuove l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità con la finalità di rigenerare utilità e valore sociale a sostegno della libertà e dei diritti delle donne e delle/dei loro figli/e. Questa scelta ha un forte valore culturale e sociale, perché l'Associazione intende restituire alla società una ricchezza che le è stata indebitamente sottratta e sopperire alla scarsità di luoghi di protezione per le donne. Nella riqualificazione dei beni comuni, l'associazione promuove anche attività di efficientamento energetico nell'ottica del perseguimento della massima sostenibilità possibile.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con appositi Decreti di competenza dei Ministeri indicati in detta norma. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea. I documenti di bilancio dovranno dare conto del carattere strumentale e secondario di tali attività diverse.

L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Come Ente del Terzo Settore l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontarie e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini.

Art.6 Patrimonio

Il patrimonio netto dell'Associazione alla data del 30 giugno 2022 ammonta ad Euro 97.090,00 (novantasettemilanovanta virgola zero zero).

Art.7 Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, consigliere e altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associata o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associata o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi e per le spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da:

- a) Quote e contributi delle associate;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate e a terze persone, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) Erogazioni liberali delle associate e dei terzi;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Beni mobili ed immobili che pervennero, pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in tal senso vincolati o che l'Assemblea dei soci disponga di non destinare all'attivo sociale.

Le singole associate non possono chiedere la divisione dei proventi e delle risorse comuni, neanche in forma indiretta.

Art.8 Quota iniziale e Quota annuale

L'assunzione della qualità di Associata è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "quota iniziale").

Ogni Associata è obbligata, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione medesima di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "quota annuale").

Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla quota iniziale e alla quota annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della quota iniziale e alla quota annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la quota iniziale e la quota annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della quota annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associata moroso.

Art.9 Patrimoni destinati a uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art.10 Le associate

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutte le associate. Le cariche associative sono elettive e tutti le associate possono esservi nominate.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra le associate riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

L'associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se successivamente alla costituzione il numero delle associate diviene inferiore a quello sopra indicato, esso deve essere integrato entro un anno ai sensi dell'articolo 35 co. 1 bis del D.lgs.117/2017.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dalla rispettiva rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte coloro le quali, persone fisiche e persone giuridiche, aderendo alla finalità istituzionali, intendano collaborare al loro raggiungimento e rispettino lo sta-

tuto ed i regolamenti. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

Chiunque abbia interesse a far parte dell'associazione presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che la richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il termine è sospeso in coincidenza con la sospensione dei termini feriali. Il Consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata entro e non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessata può proporre appello all'Assemblea ordinaria delle socie, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è basata sui principi di democrazia e uniformità di trattamento ed è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita dell'associazione.

Art.11 Diritti e doveri delle associate

Le associate hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informate di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associata deve presentare espressa domanda di presa di visione al Comitato Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta alle associate fin dal momento della loro iscrizione nel libro delle associate, sempre che esse siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Le associate hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra le associate e tra queste ultime e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati an-

nualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.12 Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associata si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissione volontaria, comunicata per iscritto al Consiglio direttivo;
- c) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

L'associata può invece essere esclusa dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'assemblea ordinaria delle associate delibera l'esclusione con parere favorevole di almeno due terzi delle sue componenti.

Le associate che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associata comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. Le associate escluse possono opporsi al provvedimento di esclusione ricorrendo per iscritto entro sessanta giorni all'assemblea delle associate.

Art.13 Volontarie e lavoratrici retribuite

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate o delle persone aderenti agli enti associati.

Le volontarie sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione iscrive in un apposito registro le volontarie, associate o non associate, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione assicura le proprie volontarie contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività della volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Alla volontaria possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie associate, fatto salvo comunque quanto disposto dall'art. 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di at-

tività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero delle lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle volontarie o al cinque per cento del numero delle associate.

La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la volontaria è associata o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art.14 Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea delle associate;
- b) la Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.15 Assemblea delle associate

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutte le associate, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associata ha diritto ad un voto. Le associate possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altre associate. Ogni associata può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altre associate. La delega non può essere conferita a chi ricopre cariche sociali.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo;
- e) eleggere e revocare le componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali,

ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio di amministrazione o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle associate; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero delle associate presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti delle associate presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutte le associate.

La convocazione dell'Assemblea delle socie è fatta mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata a mano, telegramma, posta elettronica) almeno quindici giorni (festivi compresi) prima della data della riunione. La convocazione dovrà, inoltre, essere affissa nei locali della sede legale e pubblicata sul sito web dell'associazione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L'assemblea delle associate, sia in forma ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con le intervenute dislocate in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento delle associate. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito alla Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione delle intervenute, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi delle partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito alla segretaria verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito alle intervenute di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del

giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali le intervenute possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti la Presidente e la persona verbalizzante.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta delle associate aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta delle associate presenti. Ogni associata ha diritto ad un solo voto e può rappresentare, con delega, fino ad un massimo di tre associate. L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero delle associate presente e delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta delle associate presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi delle associate aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle associate. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario.

Le assemblee sono presiedute dalla Presidente o, in sua assenza, da una associata nominata dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. Le funzioni di segretaria sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea sono redatti dalla segretaria nominata dall'assemblea, e firmati dalla Presidente e dalla segretaria stessa.

Ogni associata ha diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art.16 Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove componenti. Il consiglio direttivo resta in carica tre anni e le sue componenti possono essere rielette.

La maggioranza delle componenti deve essere scelta tra le persone fisiche associate.

Non può essere eletta Consigliere, e se nominata decade dalla carica, l'interdetta, l'inabilitata, il fallito, o chi è stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad una o più singole componenti del Consiglio Direttivo le proprie attribuzioni in determinate materie che dovranno essere specificate nel verbale di adunanza del Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dalla Presidente o su richiesta di almeno un terzo delle componenti del Consiglio direttivo stesso.

Il Consiglio direttivo può svolgersi anche con le intervenute dislocate in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di

parità di trattamento delle consigliere. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito alla Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione delle intervenute, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi delle partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito alla segretaria verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito alle intervenute di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti la Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha il compito di:

a) eleggere la Presidente al proprio interno;

b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione delle associate;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) decidere in merito alla quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con le dipendenti, oltre che con collaboratrici e le consulenti esterne;

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dalla Presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza delle sue componenti e le relative delibe-

re si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta delle presenti aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con le intervenute dislocate in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento delle Consigliere. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito alla Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione delle intervenute, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi delle partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito alla segretaria verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito alle intervenute di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali le intervenute possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti la Presidente e la persona verbalizzante.

Art.17 Cause di decadenza e sostituzione delle componenti del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità;

d) perdita della qualità di associata a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e la Presidente o, in

subordine, la Consigliera più anziana di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione delle nuove Consigliere, le Consigliere cessate rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.18 Presidente

La Presidente del Consiglio direttivo è la legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

La Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo la Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta. In casi eccezionali di necessità ed urgenza la Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare entro quindici giorni il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d) perdita della qualità di associata.

Qualora la Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati dal presente articolo, la Consigliera più anziana di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione della nuova Presidente. Fino all'elezione della nuova Presidente, la Presidente cessata rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.19 Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea per volontà delle associate, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore. L'Organo di controllo potrà essere collegiale o monocratico. Se collegiale l'organo di controllo sarà costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Si applica l'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se monocratico, è scelto tra le revisore legali

iscritte nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una delle componenti.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da una Controllora e da una Controllora Supplente o da un organo di controllo collegiale in cui tutte risultano iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

L'Organo di Controllo è rieleggibile. Ad esso si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita il controllo contabile;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Art.20 Ineleggibilità e decadenza delle componenti dell'Organo di Controllo

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetta, l'inabilitata, il fallito, o chi è stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado delle Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Art.21 Compenso dell'Organo di Controllo

All'atto della nomina l'Assemblea determina il compenso annuale spettante alle componenti dell'Organo di Controllo.

Art.22 Organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da una unica componente, eletta dall'Assemblea. La componente dell'organo di revisione deve essere iscritta al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

La componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 Gratuità delle cariche e responsabilità degli organi sociali

Alle componenti del Consiglio direttivo non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

La responsabilità delle Consigliere è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. Le Consigliere, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, delle fondatrici, delle associate e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.24 Libri sociali e registri

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro delle associate;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro delle volontarie che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e

delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Art.25 Esercizio sociale e bilancio consuntivo

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria delle socie deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno. Dal bilancio annuale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Ciascuna socia ha diritto di visionare i bilanci consuntivi approvati dall'Assemblea.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art.26 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche una o più liquidatrici e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.27 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti o sopravvenienti in materia.

FIRMATO

RACHELE DAMIANI

CIRO FRANCESCO MARIA MASSELLI

NOTAIO

Certificazione di conformita' di copia informatica a originale analogico
(art. 23, comma 3, dlgs. 7 marzo 2005, n. 82 – art. 68-ter, legge 16 febbraio
1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Ciro Francesco Maria Masselli, Notaio
in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale

(dotata di certificato di vigenza fino al 5 ottobre 2024 rilasciato dal
Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente
copia composta di N 20 pagine su 10 fogli e redatta su supporto
informatico, è conforme al documento originale analogico ai miei rogiti,
firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 23 comma 6, d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto
informatico pertanto “ esonera dalla produzione e dalla esibizione
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste
ad ogni effetto di legge”.

Roma, li 20 settembre 2022